Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 15 aprile 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 dicembre 1946, n. 769.

Rimborso all'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura delle spese di organizzazione e di funzionamento di uno speciale e straordinario servizio di vigilanza e controllo alle operazioni di trebbiatura della campagna agricola 1944-45.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per rimborsare l'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura in liquidazione (A.N.E.E.A.) della spesa sostenuta per organizzare e far funzionare, in esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, speciali e straordinari servizi di vigilanza e di controllo alle operazioni di trebbiatura nella campagna agricola 1944-45, è autorizzata l'iscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1946-47, della spesa di L. 120.000.000.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere al rimborso della spesa effettiva sostenuta ai sensi dell'articolo precedente dall'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura in liquidazione dietro presentazione di regolare rendiconto da parte dell'Associazione medesima.

Art. 3.

La spesa autorizzata con il presente provvedimento sarà rimborsata al Tesoro dello Stato mediante aliquote di maggiorazione da applicare sul prezzo di uscita dei cereali dai « Granai del popolo ».

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. 193.

Proroga del periodo di erogazione del sussidio straordinario a favore delle famiglie bisognose degli emigranti previsto dal decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 201.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 201;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per i trasporti, e per l'agricoltura e foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Quando ricorrano particolari necessità, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, può prorogare fino ad un massimo di centoventi giorni, per determinate zone territoriali od anche per singoli casi, l'erogazione del sussidio straordinario, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 201.

La corresponsione del sussidio straordinario cessa dalla data di arrivo della prima rimessa del lavoratore alla famiglia, ovvero dalla data del rientro del lavoratore nel territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — NENNI — BERTONE — FERRARI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 marzo 1947, n. 194.

Ricostituzione del comune di Maenza (Latina).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 settembre 1928, n. 2200;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Maenza, aggregato a quello di Priverno con regio decreto 6 settembre 1928, n. 2200, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Latina, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del comune di Maenza ed il nuovo organico del comune di Priverno, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 6 settembre 1928, n. 2200.

Al personale in servizio presso il comune di Priverno, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 aprile 1947, n. 195.

Autorizzazione di maggiore spesa per l'assistenza post-bellica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 138;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, concernente il riordinamento dei servizi per l'assistenza post-bellica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni per occorrenze relative all'assistenza post-bellica:

lire 2.325.000.000 per interventi di carattere straordinario già rientranti nelle finalità istituzionali del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica;

lire 100.200.000 per maggiore contributo a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

lire 210.000.000 per maggiore contributo all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

lire 130.500.000 per spese generali e di personale relative ai servizi statali preposti alle cennate attività.

Art. 2.

Il Ministero per le finanze e il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti all'inscrizione delle somme suddette nello stato di previsione della spesa del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario 1946-47 od in quelli dei Ministeri ai quali verranno trasferiti i servizi del predetto Ministero soppresso, a mente del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 196.

Istituzione di una scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università di Torino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, modificato con regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34, 27 aprile 1942, n. 571;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università di Torino;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i regi decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato:

a) aggiungere nel testo dell'art. 66 il seguente numero:

« 14 - Odontoiatria e protesi dentaria »;

b) aggiungere, dopo l'art. 101, i seguenti articoli:

« Art. 102. — Per il conseguimento del diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria si richiedono due anni di corso con internato.

Art. 103. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1) embriologia, anatomia e fisiologia dei denti e della bocca;
2) patologia speciale e semeiotica della bocca e dei denti;
3) chirurgia dentale e orale (biennale);
4) ortodonzia (biennale);
5) radiologia;
6) odontotecnica;
7) odontoiatria conservativa;
8) protesi dentale.

Art. 104. — L'insegnamento teorico sarà integrato da esercitazioni pratiche nelle varie attività della disciplina di carattere tecnico (chirurgia dentale conservativa, protesi dentaria, ortodenzia e odontotecnica).

Art. 105. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta vertente su di un argomento della specialità ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1947

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 marzo 1947.

Passaggio all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto del comune di Riesi (Caltanissetta).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con decreto reale 23 febbraio 1942, n. 369;
Vista la proposta 22 ottobre 1945 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani circa il passaggio di gestione all'Ente stesso dell'acquedotto di Riesi (Caltanissetta);
Vista la deliberazione 12 maggio 1945, n. 122, vistata dal Prefetto il 25 dello stesso mese, con la quale è stato deciso il passaggio all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto di quel Comune;
Vista la deliberazione 28 luglio 1945, n. 185, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nell'adunanza del 30 agosto 1945, con la quale venne approvato lo schema di convenzione da stipularsi per tale passaggio;
Vista la convenzione 13 marzo 1946, n. 25 di repertorio, e la convenzione aggiuntiva 26 novembre 1946, resa esecutiva dal Prefetto il 6 dicembre 1946, stipulate fra l'Ente e il Comune medesimo per regolare le modalità di tale passaggio;
Vista la nota 7 dicembre 1945, n. 4510, con cui l'Alto Commissario per la Sicilia ha espresso parere favorevole al passaggio di gestione in parola;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze ed il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Riesi (Caltanissetta) passa all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal 1° marzo 1947.

Sono approvate le modalità di passaggio secondo la convenzione stipulata fra l'Ente Acquedotti Siciliani e il comune di Riesi in data 13 marzo 1946, n. 25, modificata con la convenzione aggiuntiva 26 novembre 1946, resa esecutiva dal Prefetto il 6 dicembre 1946.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1947

DE NICOLA

SERENI — SCELBA — CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1947
Registro Lavori pubblici n. 6, foglio n. 339.

(1703)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Polonia.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Le fatture relative a merci originarie e provenienti dall'Italia ed esportate in Polonia devono essere espresse in dollari U. S. A.

Art. 2.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni, effettuate o da effettuare, di merci originarie e provenienti dalla Polonia, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale a favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Polonia, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia o a una delle banche abilitate al commercio dei cambi.

Art. 3.

Il trasferimento in favore dei creditori residenti in Polonia degli importi in lire versati ai sensi del precedente articolo sarà effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in dollari U. S. A. esistenti nel conto aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Narodowy Bank Polski di Varsavia e derivanti dai versamenti in zloty eseguiti dai debitori residenti in Polonia in pagamento di merci importate dall'Italia o di altri debiti commerciali verso l'Italia seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani e nei limiti delle disponibilità in dollari U. S. A. esistenti nel detto conto.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in dollari U. S. A. sarà effettuato al cambio ufficiale in lire del dollaro U. S. A. vigente il giorno del versamento, maggiorato della quota addizionale prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

La conversione in lire delle somme espresse in altre valute estere sarà effettuata al cambio ufficiale vigente in Italia il giorno del versamento, maggiorato della quota addizionale prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in altre valute estere sono liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 4.

I pagamenti indicati nel precedente art. 2 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 5.

Il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme versate in loro favore nel conto in dollari U. S. A. dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Narodowy Bank Polski di Varsavia sarà effettuato al cambio ufficiale del dollaro U. S. A. in vigore in Italia il giorno dell'emissione dell'ordine di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, maggiorato della quota addizionale prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale ad eccezione del transito.

Art. 7.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla Polonia, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in dollari U. S. A.;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 8.

Chiunque intenda importare in conto deposito e per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Polonia deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 7 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà di volta in volta dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dell'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

All'atto dell'esportazione verso la Polonia di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questa è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso in dollari U. S. A. e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questa è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita la copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dalla Polonia destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia o a una delle banche abilitate al commercio dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto essa sia prescritta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 12.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Narodowy Bank Polski di Varsavia sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra i Governi italiano e polacco il 10 ottobre 1946.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 1° ottobre 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1946

Il Ministro per il commercio con l'estero
CAMPILLI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per gli affari esteri
NENNI

(1722)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana dalla Società anonima ravennate metano, nei confronti di n. 28 operai della centrale di Sant'Alberto di Ravenna e di n. 19 operai del cantiere di Ariano Polesine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che priva di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che proroga i termini suddetti;

Ritenuto che il capitale dell'Ente Nazionale Metano (E.N.Met.) è di proprietà dello Stato e che l'Ente in questione ha una partecipazione nel capitale azionario della Società anonima ravennate metano e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale della predetta Società, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Vista la lettera dell'Ente Nazionale Metano n. 10068, pos. 36, in data 12 novembre 1946, dalla quale risulta che la Società anonima ravennate metano ha proceduto, nel periodo previsto dalle cennate disposizioni di legge, al licenziamento di n. 28 operai della centrale di Sant'Alberto di Ravenna per l'esaurimento di quel giacimento e di n. 19 operai del cantiere di Ariano Polesine per la forzata inattività causata da vicende belliche;

Considerato che i licenziamenti di cui sopra ebbero luogo in seguito ad apprezzamenti di esclusivo carattere aziendale e considerato che la situazione della Società non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari, in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società anonima ravennate metano, nei confronti di n. 28 operai della centrale di Sant'Alberto di Ravenna e di n. 19 operai del cantiere di Ariano Polesine.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

(1675)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1947.

Contribuzioni dei privati per operazioni eseguite nel loro interesse dagli uffici dipendenti dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visti i paragrafi 87 e 205 dell'istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvata con il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936;

Visto l'art. 8 del decreto Ministeriale 6 settembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1940, con il quale venivano impartite disposizioni sulle indennità di viaggio e di soggiorno al personale dipendente dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e sull'entità delle contribuzioni da parte dei privati;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1946, registro 9, foglio n. 107, sulla ripartizione dei diritti e compensi al personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Ritenuta la opportunità di adeguare ed unificare le misure delle contribuzioni dovute dai privati per tutte

le verificazioni eseguite, nel loro interesse, dagli uffici dipendenti dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Decreta:

Art. 1.

Per le verificazioni od i lavori eseguiti da un funzionario od impiegato dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali in una giornata, sia in campagna che al tavolo, in residenza o fuori della sede dell'ufficio, al fine di compilare i tipi di frazionamento ovvero per altri scopi consentiti dalle disposizioni in vigore, nell'interesse di privati o di enti che non siano provincie o comuni, dovrà essere versata allo Stato, da parte degli interessati, una somma corrispondente all'ammontare dell'indennità giornaliera di missione fuori residenza relativa al grado corrispondente a quello del personale tecnico o d'ordine incaricato del lavoro, maggiorato di quattro decimi.

Dovranno essere inoltre rimborsate dagli interessati tutte le altre spese effettivamente sostenute dagli uffici per l'esecuzione della verificazione sopraluogo (viaggi, indennità chilometrica, indicatori, canneggiatori, trasporto materiale, supplemento di pernottazione od altro) o per l'esecuzione dei lavori di tavolo (cancelleria, tassa di bollo, ecc.).

Quando nella stessa giornata siano stati compiuti servizi nell'interesse di più ditte, la somma complessiva facente ad esse carico verrà liquidata come se il servizio fosse unico, salvo a ripartirla fra le ditte interessate in proporzione del tempo impiegato per conto di ciascuna di esse.

In caso diverso non è ammissibile alcuna riduzione delle contribuzioni di cui sopra.

Art. 2.

Le provincie ed i comuni verseranno invece, per i servizi compiuti nel loro interesse, le stesse somme stabilite per i servizi eseguiti nell'interesse dello Stato.

Art. 3.

Il maggiore importo versato dai privati in base al presente decreto, al quale non corrisponde un'effettiva liquidazione di indennità al personale, è ripartito fra il Fondo di previdenza di cui al regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, ed il personale in servizio presso l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, nelle misure e con i criteri fissati dal decreto Ministeriale 12 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1946, registro 9, foglio n. 107.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1947
Registro Finanze n. 4, *foglio n.* 301. — LESEN

(1754)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1947.

Indennità dovuta ai membri delle Commissioni degli archivi segreti del lotto.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 35 del regolamento sui servizi del lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1945, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1945, registro Finanze n. 7, foglio n. 394;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;

Ritenuta l'opportunità di modificare la misura delle indennità spettanti ai componenti le Commissioni di archivio del lotto, nonchè i compensi per il personale addetto ai servizi inerenti alla materiale esecuzione delle estrazioni;

Decreta:

Ai rappresentanti dei prefetti, dei sindaci e degli intendenti di finanza che fanno parte delle Commissioni degli archivi segreti del lotto è dovuta una indennità di L. 125 per ogni giornata di adunanza;

al segretario della Commissione è dovuta una indennità di L. 80 per ogni giornata di adunanza;

al personale addetto alla materiale esecuzione delle estrazioni (giraruota, banditore e servente) è dovuto un compenso di L. 50 ciascuno per ogni estrazione.

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ha vigore dal 1° gennaio 1947 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1947
Registro Finanze n. 4, *foglio n.* 98. — LESEN

(1709)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1947.

Sostituzione del commissario liquidatore dell'Ente distribuzione rottami, con sede in Roma, e dell'Ente nazionale per la disciplina della raccolta dei materiali e rottami, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 28 giugno 1938, n. 1116, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 207, relativo alla costituzione dell'Ente distribuzione rottami;

Visto il regio decreto 27 dicembre 1938, n. 2100, che approva lo statuto dell'Ente distribuzione rottami;

Vista l'ordinanza 17 ottobre 1945, n. 285, del Governo militare alleato, con la quale si conferma la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente distribuzione rottami, disposta con decreto legislativo 1° settembre 1944, n. 634, del sedicente governo della repubblica sociale, integrato dal decreto interministeriale 21 ottobre 1944, e si provvede alla nomina del commissario liquidatore e del vice liquidatore;

Vista l'ordinanza 31 ottobre 1945, n. 286, del Governo militare alleato, con la quale si dispone la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale per la disciplina della raccolta dei materiali e dei rot-

tami, costituito con il sopracitato decreto legislativo 1° settembre 1944, n. 634, del sedicente governo repubblicano, e si provvede alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 dicembre 1946, n. 685, contenente disposizioni per la liquidazione dell'Ente distribuzione rottami e dell'Ente nazionale per la disciplina e la raccolta dei materiali e dei rottami;

Considerato che il dott. Giuseppe Dall'Oglio ha rassegnato le dimissioni da commissario liquidatore dei due Enti predetti;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. dott. Carlo Battistella è nominato commissario liquidatore dell'Ente distribuzione rottami, con sede in Roma, e dell'Ente nazionale per la disciplina della raccolta dei materiali e dei rottami, con sede in Milano, in sostituzione del dott. Giuseppe Dall'Oglio, dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1947

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1947
Registro Industria e commercio n. 9, foglio n. 17. — BRUNO

(1752)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1947.

Autorizzazione alla Banca del Sud, società per azioni con sede in Messina, ad aprire proprie dipendenze in Carini (Palermo), in Ragusa, in Campobello di Mazara (Trapani).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca del Sud, società per azioni con sede in Messina;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Sud, società per azioni con sede in Messina, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Carini (Palermo), in Ragusa, in Campobello di Mazara (Trapani).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1704)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Comini Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 128 decisioni — N. 135/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 14 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Comini Mario di Filippo e di Zucchi Letizia, nato a Bovolenta (Padova) il 24 dicembre 1892, domiciliato in Roma, via Carlo Piazza 8, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

...il ricorso va accolto sotto il profilo di non avere il ricorrente svolto attività informativa politica.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Comini Mario e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 14 marzo 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1609)

Esito del ricorso presentato da Apsan Michele avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 129 decisioni — N. 4/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 15 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Apsan Michele fu Ermanno, nato a Utzorna (Cecoslovacchia) il 23 marzo 1912, residente in Roma, via Padova n. 53, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* numero 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

... ricorrendo l'applicazione della seconda ipotesi discriminatrice, di cui all'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, il ricorso va accolto.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Apsan Michele e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 15 marzo 1947

La Commissione

T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1610)

Esito del ricorso presentato da Altobelli Ettore avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 130 decisioni N. 184/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 17 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro, dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Altobelli Ettore fu Carlo, nato ad Avezzano il 7 marzo 1900, domiciliato in Roma, via Paolo Emilio n. 20, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Altobelli Ettore contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 17 marzo 1947

La Commissione

T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1611)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Modena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944

Per l'integrazione del bilancio 1944, il comune di Modena è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale: n. 5124 del 27 gennaio 1947; importo del mutuo: L. 2.060.000.

(1685)

Autorizzazione al comune di Perugia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Perugia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4729 del 23 gennaio 1947; importo del mutuo: L. 1.800.000.

(1684)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 aprile 1947 N. 78

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	81,75
Id. 3,50 % 1902	81,80
Id. 3 % lordo	65 —
Id. 5 % 1935	90,45
Redimibile 3,50 % 1934	76,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	79,15
Id. 5 % 1936	92,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,30
Id. 5 % convertiti 1951	94,90

Il contabile del Portafoglio dello Stato

DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni delle obbligazioni delle Venezie 3,50 % di prima e di seconda serie

Si notifica che nei giorni 5 maggio 1947 e successivi, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 24ª estrazione, per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie 3,50% di prima e di seconda serie.

Per ognuna delle due serie saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento, stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio p. v., saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1946

(1756) *Il direttore generale*: CONTI

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % - 1948

Si notifica che il giorno 10 maggio 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'8ª estrazione per l'assegnazione dei cinque premi di L. 1.000.000 ciascuno spettante ad ognuna delle tre serie dei buoni del Tesoro quinquennali 5%, emessi in base al decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, avranno luogo il giorno 9 dello stesso mese di maggio, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 15 aprile 1947

(1755) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	826614	Binda Teresa fu Flaminio, moglie di Giavazzi Francesco, dom. a Bergamo	3.773 —
Id.	834661	Cozza Lucia fu Francesco, moglie di Giancarli Gaetano fu Filippo, dom. a Napoli. Vincolo dotale	724,50
Id.	822675 (solo nuda proprietà)	Ponzone Amedeo di Enrico, dom. a Genova, con usufrutto a Ponzone Enrico fu Angelo, dom. a Bologna	5.649 —
Id.	49971	Municipio di Dragoni in Terra di Lavoro, rappresentato dal sindaco pro-tempore	315 —
Id.	420187	Comune di Dragoni (Caserta)	409,50
Id.	336232	Ceccarossi Giuseppe fu Federico. Vincolo cauzionale	17,50
Id.	789256	Bilotti Rachelina fu Enrico, nubile, dom. a Pietravairano (Caserta)	105 —
Id.	718516	Trani Francesco Onorato fu Vincenzo Antonio, dom. a Sperlonga (Caserta)	21 —
Id.	44874	Nacucchi Nicola di Giuseppe, domiciliato in Napoli - Vincolata	87,50
Id.	509913	Nacucchi Alfonso di Nicola, dom. in Gravina di Puglia (Bari)	21 —
Id.	854663	Datti Alfredo di Gaspare, dom. a Roma. Ipotecata	35 —
Red. 3,50 % (1934)	422082	Fortuni Giulia di Enrico, nubile, dom. a Valvasone (Udine). Vincolata	1.050 —
Id.	228235	Mignini Giulia e Nazzareno di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Cupra Marittima (Ascoli Piceno)	507,50
Id.	435176	Fondazione Città di Udine del Presidio militare di Udine	350 —
Id.	300470	Vercellini Gino Luigi di Attilio. Vincolo ipoteca	105 —
Id.	46412	D'Angelo Maria di Luigi, moglie di Di Ciò Diego di Lorenzo, dom. in San Pietro Avellana (Campobasso)	280 —
Id.	46413	Di Ciò Diego di Lorenzo, dom. in San Pietro Avellana	437,50
Id.	501564 (solo nuda proprietà)	Bogliolo Chiara fu Emanuele, con usufrutto a Revello Giovanna Paola fu Giuseppe	2.800 —
Cons. 3,50 % (1906)	848845 (c. s.)	Come sopra	350 —
Red. 3,50 % (1934)	501515 (c. s.)	Quartara Giacomo fu Pier Giovanni, dom. in Alassio (Savona), con usufrutto a Revello Giovanna Paola fu Giuseppe ved. Quartara, dom. in Camogli (Genova)	1.050 —
Cons. 3,50 % (1906)	652151 (c. s.)	Ospedale civile di Mazara del Vallo	45,50
Id.	806740	Come sopra	1.190 —
Id.	845175	Come sopra	10,50
Cons. 4,50 %	53150	Ospedale civico di Mazara del Vallo	1.662 —
Id.	53151	Come sopra	2.604 —
Red. 3,50 % (1934)	9961	Ospedale civile o civico di Mazara del Vallo	10,50
Id.	12711	Come sopra	31,50
Id.	44704	Come sopra	157,50
Id.	48213	Come sopra	73,50
Id.	128018	Come sopra	168 —
Id.	140835	Come sopra	14 —
Id.	148000	Come sopra	119 —
Id.	169615	Come sopra	7 —
Id.	177562	Come sopra	1.134 —
Id.	259058	Come sopra	17,50
Id.	259051	Come sopra	3,50
Id.	300477	Come sopra	14

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Red. 3,50 % (1934)	385948	Ospedale civile o civico di Mazara del Vallo	28 —
Id.	403481	Come sopra	1.750 —
Id.	513653	Come sopra	35 —
Id.	518454	Come sopra	17,50
Id.	46421	Fondazione 7ª Divisione fanteria amministrata dal Comando della Divisione militare territoriale di Piacenza	875 —
Id.	472299	Come sopra	105 —
Id.	505267	Fondazione 7ª Divisione fanteria, amministrata dal Comando della Divisione motorizzata Po, in Piacenza	290,50
Red. 5 % (1935)	9083	Fondazione 7ª Divisione fanteria Piacenza	45 —
Rendita 5 %	139930	Fondazione 7ª Divisione fanteria, amministrata dal Comando della Divisione di fanteria motorizzata Po, in Piacenza	365 —
Id.	155492	Come sopra	50 —
Id.	169956	Fondazione della 7ª Divisione di fanteria in Piacenza	50 —
Id.	176848	Fondazione 7ª Divisione di fanteria presso la Divisione motorizzata, in Piacenza	45 —
Red. 3,50 % (1934)	497169 (solo per l'usufrutto)	Alliata Gravina Emanuela, detta Emma fu Domenico, dom. a Palermo, con usufrutto ad Alliata Gravina Pasquale fu Domenico, dom. a Palermo	801,50
Id.	497170 (c. s.)	Alliata Gravina Emanuela detta Emma, moglie di Laganà Amedeo, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra	801,50
Id.	409276	Ferraro Maria Saveria fu Nicola, dom. in Taurano (Avellino), con usufrutto a Tuorto Giovannina fu Andrea ved. Ferraro Nicola	2.817,50
Id.	381682	Lombardi Rosina fu Luigi, nubile, dom. a Cassiano all'Ionio (Cosenza)	105 —
Id.	20714	Bartoli Domenico di Giuseppe, minore	31,50
Id.	20715	Bartoli Giovanni di Giuseppe, minore	31,50
Id.	20712	Bartoli Maria Teresa di Giuseppe	28 —
Id.	20713	Bartoli Carmela di Giuseppe	28 —
Id.	267972 (solo usufrutto)	Parisio Guido fu Abramo, minore sotto la patria potestà della madre Ricci Elena ved. di Parisio Abramo, dom. in Milano, con usufrutto a quest'ultima	52,50
Id.	180506	Rossi Enrichetta fu Fortunato, moglie di De Raho Giuseppe fu Mario, dom. in Lecce	1.505 —
Rendita 5 % (1935)	63515	Pannoli Rosaria di Pasquale, moglie di Preziuso Raffaele fu Gabriele, dom. a Cerignola (Foggia), con vincolo dotale	580 —
Id.	192513	Perri Serafina di Raffaele, moglie di Mancuso Baldassarre fu Antonio, dom. a Platania (Catanzaro), con vincolo dotale	1.530 —
Rendita 5 %	112018	Carboni Giovanni Maria fu Giovanni Maria. Vincolato per cauzione	130 —
Id.	184500	Corpolongo Francesco Paolo di Vincenzo	65 —
Id.	184502	Corpolongo Giuseppe di Vincenzo	65 —
Id.	184503	Corpolongo Ida di Vincenzo	65 —
Id.	184501	Corpolongo Mario di Vincenzo	65 —
Id.	192937 (solo nuda proprietà)	Caruso Fortunato Tommaso Armando e Francesca fu Lorenzo, quest'ultima minore sotto la patria potestà della madre Mondillo Saveria fu Giuseppe, dom. a Genova, quali eredi indivisi con usufrutto a Mondillo Saveria	430 —
Id.	101343	Lupoli Filomena fu Sossio, maritata Patroni Griffi	660 —
Id.	101344	Come sopra	275 —
Red. 3,50 % (1934)	88930	Di Fede Nicolina di Giovanni in Bartoli	682,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 27 gennaio 1947

Il direttore generale CONTI

(602)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Variante al programma di esami relativo ai concorsi per vice segretario in prova nella carriera amministrativa dell'Amministrazione aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA (AERONAUTICA)

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, con il quale è stato approvato il regolamento per gli impiegati civili e per il personale subalterno di ruolo dell'Amministrazione aeronautica;

Considerato che con successivo decreto verrà bandito un concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova, riservato ai reduci ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Ritenuta l'opportunità di apportare una variante al programma di esami (di cui all'allegato n. 2 del predetto regolamento) relativo ai concorsi per vice segretario in prova nella carriera amministrativa dell'Amministrazione aeronautica, nel senso di abolire nel programma stesso la prova orale di « diritto sindacale e corporativo »:

Decreta:

Ai sensi del 2° comma dell'art. 9 del regolamento approvato con regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, è abolita, per il prossimo concorso a cinque posti di vice segretario in prova riservato ai reduci, la prova orale di « diritto sindacale e corporativo », prevista dall'allegato 2 di detto regolamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1947

Il Ministro: GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1947
Registro n. 8, foglio n. 199

(1760)

Concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Aeronautica militare (gruppo A, grado 11°), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA (AERONAUTICA)

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi, convertito in legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito in legge 14 maggio 1936, n. 981, circa l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n 1;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni a favore dei cittadini italiani colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, recante la determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 7 ottobre 1941, col quale è stato indetto il concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1942, col quale il numero dei posti del concorso sopra indicato è stato ridotto a quattro, rimanendo gli altri cinque posti accantonati a favore di coloro che si trovavano sotto le armi, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1947, con il quale è stata approvata una variante al programma di esame di cui all'allegato n. 2 del regolamento per gli impiegati civili dell'Amministrazione aeronautica:

Vista l'autorizzazione n. 77936/12106.2.11.2/1.3.1 in data 23 settembre 1946, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Aeronautica militare, (gruppo *A*, grado 11°), riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della lotta di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione; nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario indetto con il decreto Ministeriale in premessa citato, o raggiungere la sede di esame.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza del termine utile (6 dicembre 1941) per la presentazione delle domande per partecipare al citato concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) essere in possesso di laurea in giurisprudenza, oppure in economia e commercio, oppure in scienze politiche, oppure in scienze economiche e marittime (rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli), oppure in scienze diplomatiche e consolari (rilasciata dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o dall'Università di Napoli), oppure di laurea diversamente denominata rilasciata secondo il precedente ordinamento scolastico dalle facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o dagli istituti superiori di scienze economiche e commerciali o dall'Istituto di scienze sociali e politiche di Firenze;

c) avere compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Dal concorso sono escluse le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nei precedenti esami per l'ammissione nel ruolo del personale amministrativo dell'Aeronautica militare.

Dal concorso sono esclusi coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

1) ad anni 40: per coloro che parteciparano nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della lotta di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

ad anni 44: per i mutilati od invalidi di guerra e mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sui sopra indicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2), si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente, non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde, inoltre, dal limite di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 12 corredata dai prescritti documenti, nonchè da quelli relativi a titoli preferenziali, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa (Aeronautica) (Direzione generale del personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro cognome, nome, paternità ed il preciso recapito.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Aeronautica militare;

c) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

e) indicare, limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato, il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;

f) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

Non è ammessa la presentazione del certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal sindaco, oppure dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco, o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato penale generale, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva; la suddetta copia dovrà essere annotata delle eventuali benemerenze di guerra e regolarizzata conformemente alle prescrizioni sul bollo (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione — sottoposta alla vidimazione della sede centrale — rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione — su carta da bollo da L. 8 — del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato — su carta da bollo da L. 8 e legalizzato dal prefetto — del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure da un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione;

7) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale, vistato dal rettore dell'università, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta del Ministero, col relativo diploma di laurea;

8) certificato in carta legale, rilasciato dalla competente autorità scolastica e vistato dal rettore dell'università, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto riportato nell'esame di laurea;

9) certificato di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole, debitamente legalizzato;

10) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dalla competente autorità.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità giusta l'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e secondo la forma prescritta dall'art. 15 del predetto decreto; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

11) copia — in bollo e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto — dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

12) certificato, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi della autorizzazione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirino alla esenzione del limite massimo di età;

13) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata da notaio o dal sindaco, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario per gli impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia; nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami.

Per i certificati del sindaco di Roma, e del cancelliere del tribunale o del segretario della procura del tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 9) del presente articolo.

Art. 6.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti numeri 1), 2), 3), 4), 5), 8) e 9), di cui all'art. 5.

Gli ufficiali, in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 9), ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale da lire 12, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la predetta loro qualità di militari.

Art. 7.

Salvo quanto disposto dal precedente art. 1 (secondo comma), i requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età (art. 2, punto *c*), e della qualifica di impiegato civile statale di ruolo (art. 3, punto 2), dei quali i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 8.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4, corredate dai prescritti documenti, non verranno prese in considerazione.

Tuttavia, l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere, caso per caso, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni, per partecipare a concorsi indetti dalle stesse.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione, a tale riguardo, è insindacabile.

Il Ministero, dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva altresì il diritto, in qualunque stadio del concorso, di escludere il candidato senza addurre il motivo.

Anche a tale riguardo, il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 10.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati, prescelti per la nomina, alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, e, ove occorra, e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, presso i Comandi di zona aerea territoriale e di aeronautica o presso altre località che il Ministero della difesa (Aeronautica) crederà opportuno stabilire, nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati, a mezzo di raccomandata o per telegrafo.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero della difesa (Aeronautica).

Il Ministero della difesa (Aeronautica), non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale in base al programma seguente e si svolgeranno con le

modalità di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Prove scritte:

1) diritto civile e commerciale;
2) diritto costituzionale e amministrativo;
3) scienza delle finanze ed economia politica.

Prova orale:

materie delle prove scritte;
istituzioni di diritto internazionale;
legislazione aeronautica;
elementi di statistica;
nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese, tedesco.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Alla suddetta prova orale potranno anche essere ammessi, su domanda, coloro che nel concorso di cui alle premesse del presente decreto ottennero l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non averla potuta sostenere perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra; ove superino detta prova, essi saranno inclusi nella graduatoria del presente concorso. A tale fine la votazione complessiva è stabilita tenendo conto della media dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte nel precedente concorso e del punto ottenuto nella prova orale del concorso presente.

La domanda di cui sopra — in bollo da L. 12 — dovrà essere presentata entro il termine di cui al precedente articolo 4.

Art. 13.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 12.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle disposizioni su indicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta, tenendo, però, presente le disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per la difesa, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

un consigliere di Stato, presidente;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al quinto, membro;
due professori di università o di istituto superiore di istruzione, membri;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al sesto, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al nono.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere, e, occorrendo, membri particolarmente competenti in materie speciali.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di Amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso la sola prova orale, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 17.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di prova verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 18.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Art. 19.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1947

Il Ministro: GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1947
Registro n. 8, foglio n. 354.

(1749)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.